



Ai  
Sindacati Autonomi Bancari  
F.A.B.I.

LORO SEDI

---

PROTOCOLLO: **2225-MB/mm**

ROMA, LI **6 ottobre 2006**

OGGETTO:

## **Novità fiscali D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006**

Il Governo ha recentemente introdotto, con i provvedimenti di cui all'oggetto, una serie di novità rispetto alle quali eravamo già intervenuti con circolare dell'8 agosto.

Con la presente, si intende ora riprendere e passare in rassegna quelle che sono le più importanti modifiche, dal punto di vista fiscale, inerenti le persone fisiche.

**Ristrutturazioni edilizie (articolo 35, commi 19 e 20).** La fruizione della detrazione del 41% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è subordinata alla condizione che l'importo del costo per la manodopera sia indicato separatamente nella fattura. La novità si applica dal 4 luglio 2006.

**Detrazione per oneri di intermediazione immobiliare (articolo 35, comma 22 bis)**  
La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, sarà possibile detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a mille euro per ciascuna annualità.

**Incentivazione all'esodo di lavoratori dipendenti (articolo 36, comma 23).** E' stata soppressa l'aliquota ridotta alla metà di quella ordinaria sulle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni se donne e i 55 se uomini. La soppressione è motivata dall'applicazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 21 luglio 2005, causa C-207/04 (cfr. ns.circolare citata).

**Stock Option (articolo 36 commi 25-26)** E' stato abolito il regime agevolato previsto per le stock option assegnate ai dipendenti ed amministratori.

A partire da 04/07/2006, se il prezzo di esercizio dell'opzione è inferiore al valore di mercato dell'azione, la differenza è tassata in capo al dipendente o amministratore secondo le aliquote Irpef ordinarie e applicando anche i prelievi contributivi. La disposizione è efficace anche in relazione a piani di stock option già deliberati per i quali non sia stato ancora esercitato il diritto d'opzione (cfr.ns.circolare citata).

Nessuna modifica invece al trattamento fiscale delle cosiddette "stock granting", cioè delle azioni attribuite ai dipendenti (nel limite di € 2.065 di controvalore) in applicazione di prassi e/o accordi sindacali.

**Donazione di immobili ai fini della maturazione di plusvalenze costituenti redditi diversi (articolo 37, commi 38 e 39).** Il trattamento fiscale delle cessioni di immobili acquistati a titolo di donazione viene uniformato a quello previsto per le cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso. In casi di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti in donazione si stabilisce che il periodo di 5 anni, entro il quale la plusvalenza è imponibile, decorra dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante. Ai fini del calcolo delle plusvalenze per gli immobili acquistati in donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

**Dichiarazioni fiscali (articolo 37, commi da 10 a 14)** Sono stati modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Si riducono i tempi di invio delle dichiarazioni dei redditi da parte di persone fisiche e società tramite banca o posta: il termine è fissato nel periodo fra il 1° maggio ed il 30 giugno di ogni anno.

E' stato anticipato al 28 febbraio dell'anno successivo il termine di rilascio da parte dei sostituti della certificazione unica. E' stato anticipato dal 20 al 16 il termine per versare il saldo dovuto in relazione alla dichiarazione dei redditi, che dovrà essere presentata al Caaf entro il mese di maggio.

Le nuove regole entrano in vigore dal 1° maggio 2007.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

